

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_FIDO-CASSA_NC	Rel. 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	24 marzo 2021
	FIDO DI CASSA	Fine esercizio:	

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**

Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**

Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**

Sito internet: www.bancafucino.it

E-mail: info@bancafucino.it

Codice ABI: **03124**

Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca

Numero REA: **n. 1458105**

Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:

Cognome:

Iscrizione ad Albi o elenchi:

Numero Delibera Iscrizione all'albo:

Qualifica:

Sede:

Telefono:

E-mail:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____

(firma del cliente) _____

CHE COS'E' IL FIDO DI CASSA

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

La concessione di un'apertura di credito in conto corrente è subordinata all'istruttoria della Banca sulle informazioni patrimoniali fornite dal cliente e/o reperite da fonti pubbliche (Bilanci, Centrale Rischi, Centrale Allarme ecc..).

La concessione è comunque subordinata alla richiesta da parte del cliente.

Si precisa che la banca può rifiutare di eseguire operazioni disposte dal cliente qualora esse comportino l'utilizzo del l'affidamento oltre l'importo concesso. Il saldo debitore oltre l'affidamento concesso si può determinare a seguito dell'addebito di disposizioni del Cliente autorizzate dalla Banca ovvero a seguito di disposizioni della Banca autorizzate dal Cliente (ad esempio carte di debito/credito, commissioni spese ecc.)

Il presente foglio informativo è rivolto ai "**Clienti diversi dai Consumatori**".

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_FIDO-CASSA_NC	Rel. 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	24 marzo 2021
	FIDO DI CASSA	Fine esercizio:	

QUANTO PUÒ COSTARE L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ORDINARIA

ACCORDATO	€ 1.500,00
TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO (TASSO FISSO)	12,00%
COMMISSIONE CMD TRIMESTRALE	0,50%
INTERESSI	€ 14,75
IMPOSTA DI BOLLO DEL CONTO AD USO ESCLUSIVO DEL FINANZIAMENTO (CONTO ANTICIPI)	€ 100,00
TAEG	14,752%

I costi riportati nelle tabelle sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.

È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito della Banca, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

		VOCI	COSTI
FIDI E SCONFINAMENTI	FIDI	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	12,00%
		Commissione di Messa a Disposizione delle somme (CMD)	0,50% trimestrale
		Altre spese	Non previste
	SCONFINAMENTI EXTRA FIDO	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	14,50%
		Commissione di Messa a Disposizione delle somme (CMD)	Non prevista
		Commissione d'Istruttoria Veloce (CIV)*	<u>Cliente Non Consumatore</u> € 20,00 per sconfinamenti fino a max € 5.000,00 € 30,00 per sconfinamenti da € 5.001,00 fino a € 15.000,00 € 60,00 per sconfinamenti superiori a € 15.000,00
	PERIODICITA'	Periodicità di maturazione interessi	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno e comunque alla chiusura del rapporto) Per i contratti stipulati in corso d'anno al 31 dicembre

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_FIDO-CASSA_NC	Rel. 02
	Foglio Informativo	Aggiornato al:	24 marzo 2021
	FIDO DI CASSA	Fine esercizio:	

	ESIGIBILITA'	Esigibilità interessi debitori	Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati
	INTERESSI DI MORA	Interessi di mora applicati in caso di mancato pagamento degli interessi maturati	14,50%

Qualora il tasso di interesse unitamente alle altre condizioni sopra indicate dovessero superare il limite legale massimo tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al fine di rispettare il limite massimo tempo per tempo applicabile, fermo restando che il tasso e le altre disposizioni verranno applicate nella misura sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo consentito dalla legge.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino (www.bancafucino.it).

COMMISSIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI

La **Commissione di Messa a Disposizione dei fondi** è calcolata in misura proporzionale sull'ammontare dell'affidamento concesso tempo per tempo e sulla durata, addebitata in via posticipata al termine del periodo di riferimento con periodicità trimestrale.

Esempio: *Modalità di calcolo*

COMMISSIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI (CMD)	
Periodo di riferimento	Trimestrale
Commissione CMD	0,50%
Importo dell'affidamento concesso	€ 1.500,00
Modalità di calcolo della CMD	1.500,00 * 0,50%
Importo CMD (trimestrale)	€ 7,50

***COMMISSIONE D'ISTRUTTORIA VELOCE**

Il conto corrente deve essere utilizzato dal cliente entro il saldo creditore.

La Banca, in caso di indisponibilità di fondi, può rifiutare di compiere l'operazione richiesta dal correntista. Qualora la Banca esegua tale operazione, si determina uno sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido concesso.

Ciò premesso, fermo restando l'applicazione del tasso di sconfinamento, la **Commissione d'Istruttoria Veloce** si applica in caso di sconfinamento ovvero a ogni incremento dello sconfinamento.

La **Commissione d'Istruttoria Veloce** è applicata in misura fissa ed è espressa in valore assoluto.

Essa è commisurata ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere le attività che presiedono alla valutazione e autorizzazione dello sconfinamento, compresa l'analisi creditizia e le conseguenti attività di monitoraggio per il rientro dallo sconfinamento.

La commissione si applica solo quando vi è sconfinamento, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

A fronte di più sconfinamenti autorizzati nella stessa giornata sarà applicata la commissione una sola volta.

La commissione non è dovuta quando:

- lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca. A tale scopo sono state individuate le causali (operazioni) che non determinano l'imputazione della CIV e che sono indicate nell'Allegato A del presente Foglio.
- Quando la Banca non ha autorizzato lo sconfinamento.
- Quando lo sconfinamento è riferito al solo saldo liquido (per valuta).

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_FIDO-CASSA_NC	Rel. 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	24 marzo 2021
	FIDO DI CASSA	Fine esercizio:	

Esclusivamente per i Clienti Consumatori è applicata una franchigia se lo sconfinamento è inferiore o pari a € 500,00 e se lo stesso ha durata inferiore a sette giorni consecutivi.

Tale esclusione è applicata una sola volta a trimestre.

La liquidazione della commissione avverrà, in via posticipata, con periodicità trimestrale.

Esempio 1: Modalità di calcolo (assenza di fido ovvero di supero del limite di fido – cliente non consumatore)

COMMISSIONE D'ISTRUTTORIA VELOCE	
Periodo di riferimento	Trimestrale
Recupero spese gestione sconfino cad.	€ 20,00
Saldo contabile debitore alla fine della giornata contabile	€ 4.000,00
Numero giorni consecutivi di sconfinamento	6
Numero sconfinamenti nel trimestre	1
Recupero spese gestione sconfino calcolato alla fine del periodo di riferimento	€ 20,00

Esempio 2: Modalità di calcolo (assenza di fido ovvero di supero del limite di fido – cliente non consumatore)

COMMISSIONE D'ISTRUTTORIA VELOCE	
Periodo di riferimento	Trimestrale
Recupero spese gestione sconfino cad.	€ 20,00
Saldo contabile debitore alla fine della giornata contabile	€ 1.200,00
Numero giorni consecutivi di sconfinamento	6
Numero sconfinamenti nel trimestre	1
Modalità di calcolo	1 x € 20,00
Recupero spese gestione sconfino calcolato alla fine del periodo di riferimento	€ 20,00

Esempio 3: Modalità di calcolo (assenza di fido ovvero di supero del limite di fido – cliente non consumatore)

COMMISSIONE D'ISTRUTTORIA VELOCE	
Periodo di riferimento	Trimestrale
Recupero spese gestione sconfino cad.	€ 30,00
Saldo contabile debitore alla fine della giornata contabile	€ 5.500,00
Numero giorni consecutivi di sconfinamento	10
Numero sconfinamenti nel trimestre	4
Modalità di calcolo	4 x € 30,00
Recupero spese gestione sconfino calcolato alla fine del periodo di riferimento	€ 120,00

Esempio 4: Modalità di calcolo (assenza di fido ovvero di supero del limite di fido – cliente non consumatore)

COMMISSIONE D'ISTRUTTORIA VELOCE	
Periodo di riferimento	Trimestrale
Recupero spese gestione sconfino cad.	€ 60,00
Saldo contabile debitore alla fine della giornata contabile	€ 16.000,00
Numero giorni consecutivi di sconfinamento	6
Numero sconfinamenti nel trimestre	1
Modalità di calcolo	1 x € 60,00
Recupero spese gestione sconfino calcolato alla fine del periodo di riferimento	€ 60,00

ALTRO

COMUNICAZIONI	Invio postale	On line ed E-mail¹
Spese invio Estratto Conto periodico	€ 0,45	Non previste
Spese invio rendiconto mensile ai fini PSD	Non previste	Non previste
Spese invio altre comunicazioni di legge	€ 0,45	Non previste
Spese invio comunicazioni e contabili	€ 0,45	Non previste

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_FIDO-CASSA_NC	Rel. 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	24 marzo 2021
	FIDO DI CASSA	Fine esercizio:	

¹ - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

TEMPI DI EROGAZIONE, RECESSO E RECLAMI

Tempi di messa a disposizione delle somme

L'accettazione da parte della Banca della richiesta di affidamento viene comunicata al Cliente a mezzo di specifica comunicazione. Le somme oggetto del finanziamento sono messe a disposizione del Cliente, previa sottoscrizione di tutta la documentazione contrattuale e rilascio delle eventuali garanzie, entro un termine massimo di **60 (sessanta)** giorni.

Recesso

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'affidamento ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a **un giorno**.

Il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

Analogamente ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione di recesso non comportano il ripristino dell'affidamento neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità **Internal Audit** della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate - da ultimo - nei mesi di luglio e agosto 2020).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_FIDO-CASSA_NC	Rel. 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	24 marzo 2021
	FIDO DI CASSA	Fine esercizio:	

LEGENDA

Commissione di messa a disposizione dei fondi	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Interessi debitori	<p>Sono gli interessi calcolati, in misura percentuale, sulle somme di denaro che il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca (e che quindi rappresentano un debito del cliente nei confronti della Banca), sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.</p> <p>Gli interessi debitori maturati non producono ulteriori interessi, salvo quelli di mora e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.</p> <p>Gli interessi debitori relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente e agli sconfinamenti conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno, divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte del Cliente, delle comunicazioni periodiche. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili</p> <p>Il Cliente ha facoltà di autorizzare in via preventiva e per iscritto l'addebito in conto degli interessi debitori divenuti tempo per tempo esigibili. L'autorizzazione rilasciata dal Cliente ha efficacia per ogni successivo conteggio di interessi debitori.</p>
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido	<p>Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità.</p> <p>Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.</p>
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
Interessi di mora	Sono gli interessi calcolati sulle somme di denaro dovute dal Cliente alla Banca a titolo di interessi debitori nel caso di mancato pagamento delle stesse successivamente alla loro esigibilità. Tali interessi maturano automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.